

*Vito SARACINO*  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

## **CESSIONE DI AZIENDA: RESPONSABILITÀ CIVILE E FISCALE**

**a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)**

Di notevole interesse risulta essere la recente sentenza emanata dalla Corte di Cassazione n. 5979 del 14 marzo 2014 relativa alla solidarietà del cessionario per debiti tributari contratti dal cedente a seguito di cessione di azienda. Prendendo spunto da tale sentenza qui di seguito si affronta il tema della responsabilità del cessionario sotto il profilo civile, tributario e giurisprudenziale.

### **INTRODUZIONE**

Il trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda configura una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti; il che, sul piano processuale, determina, ai sensi dell'articolo 111 cpc, la prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, salvo il diritto del successore a titolo particolare di intervenire nel processo o la possibilità di chiamata in causa dello stesso, atteso che detto trasferimento non ne determina l'estinzione.

### **ASPETTI CIVILI**

Da un punto di vista civilistico, il primo comma dell'articolo 2560 del codice civile, prevede che l'alienante l'azienda non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito, mentre al successivo capoverso si statuisce che nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

Pertanto l'inserimento nel contratto di cessione di clausole riguardanti l'esclusione della loro cessione non libera il cessionario dai debiti inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta.

### **ASPETTI FISCALI**

La responsabilità tributaria in caso di cessione d'azienda è specificamente regolata dall'articolo 14 del D. Lgs 472/1997 (decreto legislativo emanato per attuare la delega sulle sanzioni amministrative tributarie non penali), il cui primo comma dispone che il cessionario è responsabile in solido (fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda) per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

Secondo l'articolo 14 del D.Lgs. n.472/1997, il cessionario è responsabile in solido per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. Per questo, uffici ed enti sono tenuti a rilasciare su richiesta

*Vito SARACINO*  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

dell'interessato un **certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite**, per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha effetto liberatorio.

**ASPETTI GIURISPRUDENZIALI**

La pronuncia 5979/2014 della Corte di cassazione detta un principio di diritto in ordine alla differenza della disciplina prevista dall'articolo 14 del Dlgs 472/1997 in tema di responsabilità per la comminazione delle sanzioni tributarie non penali a seguito di cessione d'azienda (o di un ramo della stessa) a seconda che il trasferimento risulti conforme alla legge ovvero sia posto in essere in frode alle ragioni dell'Erario.

Per il trasferimento di azienda che risulti conforme alla legge si applica il primo comma dell'art. 14, ove è previsto che il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

Il trasferimento di azienda in frode alle ragioni erariali, invece, è regolamentata nei commi 4 e 5 dell'art. 14, i quali prevedono, rispettivamente, che la responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni e che la frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.

**Dott. Vito SARACINO**  
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)  
info@studiosaracino.it  
www.studiosaracino.it